



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Modulo per la presentazione dei commenti

Consultazione pubblica sull'Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Ente/società

Banca IFIS S.p.A.

Referente

Sig./Sig.ra

█

Nome

██████

Cognome

██████

Indirizzo e-mail

████████████████████

Telefono

██████████

Contrassegnare la casella se non si desidera che i propri dati personali siano pubblicati.

Commenti di carattere generale

Banca IFIS, capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario operante anche nell'acquisto e nel recupero di crediti deteriorati, appartiene al segmento di istituti "less significant". Tuttavia, anche alla luce di una possibile estensione delle disposizioni a tutto il panorama bancario europeo, ritiene opportuno sottoporre alla Vigilanza alcune considerazioni circa l'applicabilità delle misure proposte ai portafogli di credito deteriorati oggetto di cessione

Modulo per la presentazione dei commenti

Consultazione pubblica sull'Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Si prega di inserire tutte le osservazioni in questo elenco, adottando i seguenti accorgimenti:
ogni commento deve avere per oggetto un solo tema
ove opportuno indicare articolo/capitolo/paragrafo pertinente
per ogni commento precisare se si tratta di una proposta di modifica, chiarimento o soppressione

Termine: 8 dicembre 2017

ID	Capitolo	Paragrafo	Pagina	Tipo di commento	Commento dettagliato	Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento debba essere preso in considerazione	Nome dell'autore del commento	Dati personali
1	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Chiarimento	<p>Le disposizioni non differenziano il trattamento da adottare sulle esposizioni deteriorate "erogate" direttamente dall'intermediario, ovvero quello (se differente) sulle esposizioni deteriorate cedute da altri operatori, bancari o no, e "acquisite" dall'intermediario. La mancata distinzione potrebbe risultare coerente con il contenuto "non obbligatorio" delle disposizioni. Queste ultime infatti danno la possibilità agli operatori di "illustrare" le motivazioni per cui non si verifici l'adeguamento al disposto normativo.</p>	<p>A. Al fine di agevolare il funzionamento del mercato ed evitare dubbi interpretativi, sarebbe tuttavia opportuno precisare che la disposizione si applica solamente alle esposizioni che si deteriorano a seguito della erogazione diretta effettuata da una banca, e non anche a quelle, acquisite come già deteriorate, acquisite a condizioni di mercato (negoiazione libera tra controparti consapevoli) di molto sotto al nominale e che hanno natura di investimento in attività finanziaria ancorché la normativa richieda la loro classificazione e valutazione quali crediti verso la clientela. Tali crediti deteriorati possono essere oggetto di cessioni, di norma, anche in momenti successivi ai 2/7 anni dalla classificazione a deteriorato decorsi i quali la posizione dovrebbe essere oggetto di totale rettifica a fini di vigilanza.</p> <p>B. Qualora le esposizioni deteriorate acquisite da un intermediario a condizioni largamente inferiori al valore di mercato venissero trattate nei termini previsti dall'addendum, si genererebbe una grave alterazione nel funzionamento del mercato, rendendo più difficile di fatto a banche specializzate di operare nel settore. Ciò comporterebbe una riduzione della domanda di crediti deteriorati: un peggioramento ulteriore nei prezzi ai quali le banche desiderose di cedere potrebbero approssicare il mercato; in definitiva ad un ulteriore svantaggio competitivo per intermediari vigilati rispetto a soggetti non vigilati con conseguente "deregolamentazione" del mercato; ad un rallentamento non desiderato ne lo smaltimento degli stock di crediti deteriorati in essere. In sintesi, andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata ponendosi come un disincentivo alla soluzione del problema.</p> <p>C. Inoltre, sarebbe importante indicare la data a partire dalla quale far decorrere i termini dei 2/7 anni di deterioramento corrisponde alla data di acquisto, avendo, il soggetto acquirente, peraltro acquisito il credito sulla base di proprie autonome valutazioni e determinazioni circa le più opportune tattiche di gestione e prospettive di recupero.</p>		Publish